



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Versione 1.0 del 13 aprile 2021

PARTE GENERALE**INDICE**

1. PREMESSA	4
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.2. TIPOLOGIA DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.3. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.	12
2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	13
2.1. L'ATTIVITÀ DI LABA – LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI	13
2.2. OBIETTIVI PERSEGUITI DA LABA – LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL MODELLO.....	14
2.3. FUNZIONE DEL MODELLO	14
2.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	16
2.5. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO ED APPLICAZIONE DEL MODELLO.....	16
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	16
3.1. IDENTIFICAZIONE E COLLOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
3.2. REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	19
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.1. SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	19
4.2. WHISTLEBLOWING	19
5. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	21
6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA	22
6.1. FORMAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 231/01	22
6.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER.....	22
7. SISTEMA DISCIPLINARE	22
7.1. PRINCIPI GENERALI.....	22
7.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	22
7.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	24

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	24
7.5. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E PARTNERS	24
8. VERIFICHE PERIODICHE.....	25

1. PREMESSA

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 (il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti. Tale responsabilità amministrativa si applica - in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato commesse, *nell’interesse* oppure *a vantaggio* degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, degli enti medesimi nonché delle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (c.d. soggetti “apicali”) o da parte di soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza dei soggetti apicali (c.d. soggetti “sottoposti”).

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie (così venendo a colpire anche gli interessi economici dei soci);
- b) interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede una serie di reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ossia:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

-
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - truffa (art. 640 c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - traffico di influenze illecite (346 bis c.p.).

Reati societari

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, (da ultimo recentemente modificato dall'articolo 12 della legge 69 del 27 maggio 2015 e dall'articolo 6 del D.lgs n. 38/2017) prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti anche per la commissione dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.lgs. n. 61/2002, Si tratta dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociale delle società quotate
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falso in prospetto;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

Si segnala, inoltre, che la legge 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) ha inciso sui reati societari in maniera piuttosto significativa, introducendo, tra l'altro, una nuova figura di reato, il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-*bis* del codice civile, modificando i contenuti di alcuni reati societari previsti dal codice civile e prevedendo, all'articolo 39, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*ter* del Decreto.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto il nuovo articolo 2635 del cod. civ., rubricato “*corruzione tra privati*”: il terzo comma di tale articolo rientra tra le fattispecie contemplate dal Decreto, al cui articolo 25-*ter* è stata aggiunta (dalla citata legge 190/2012) la lettera *s bis*).

La legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha introdotto il reato di *false comunicazioni sociali*. Tale reato è stato inserito nel novero dei reati presupposto (art. 25-*ter* Dlgs. 231/01).

L'articolo 2 del D.lgs 38 del 2017 ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo 2635 *bis*, rubricato “*istigazione alla corruzione tra privati*”. L'articolo 6 del suddetto Decreto ha inserito tale nuova fattispecie di reato, modificando l'art. 25 *ter* del D.lgs 231/2001, tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*quater* relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alle fattispecie di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati che, data l'attività svolta da LABA, non appaiono in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabili e che, pertanto, non verranno considerati ai fini del presente Modello.

Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*quinquies* (così come modificato dalla Legge n. 199 del 29 ottobre 2016) inerente i reati contro la personalità individuale. In particolare, si annoverano la riduzione in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta delle persone, il turismo sessuale, la compravendita di schiavi, reati che, data l'attività svolta da LABA si ritiene abbiano un profilo di rischio associato alla loro realizzabilità molto basso, pertanto non verranno considerati ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo. Si segnala altresì l'introduzione tra i reati presupposto dell'art. 603 bis c.p. ad opera della già citata Legge n. 199/2016, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Abusi di mercato

L'articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha ulteriormente integrato le ipotesi di cui all'articolo 25 del Decreto, introducendo l'articolo 25-*sexies*, relativo ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di

manipolazione del mercato, reati che, data la specificità del contesto, non verranno presi in considerazione nel presente Modello.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater* relativo al nuovo reato di cui all'art. 583-*bis* del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) che, data l'attività svolta da LABA non appare in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabile e che, pertanto, non verrà considerato ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia

L'articolo 18 della legge 6 febbraio 2006 n. 36, contenente “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*” ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori. (c.d. “pedopornografia virtuale”). Tali reati, data l'attività svolta da LABA, non appaiono in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabili e che, pertanto, non verranno considerati ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali definiti dall'articolo 3 della stessa, ossia:

- associazione a delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
- delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico in materia di immigrazione;
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale.

Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*septies*, in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, articolo successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ed ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 146/2006. Inoltre, il suddetto D.lgs. ha introdotto una serie di obblighi in capo all'Organismo di Vigilanza.

Reati informatici

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*bis* rubricato “Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati”. Recentemente tale articolo è stato modificato dal D.L. n. 105 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133. l'articolo 1, comma 1 D.L. n. 105/2019, ha introdotto il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

I reati per i quali l'articolo 24 *bis* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. pen.);

-
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.);
 - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis cod. pen.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.);
 - violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co.11 D.L. 21 settembre 2019, 105).

Turbata libertà dell'industria e del commercio

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto l'articolo 25 bis 1 del Decreto, rubricato “*Delitti contro l'industria e il commercio*”, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 – bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di bene realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater cod. pen.).

Violazione del diritto d'autore

Sempre l'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto l'articolo 25 novies,

rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”. Si tratta dei reati previsti all’articolo 171 della legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore).

Reati di criminalità organizzata

L’articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, ha introdotto nel Decreto l’articolo 24-*ter*, rubricato “Delitti in materia di criminalità organizzata”.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 - *bis* cod. pen.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 – *ter* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90);
- delitti concernenti armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. pen.).

Dichiarazioni all’autorità giudiziaria

La legge 116 del 3 agosto 2009 (“*Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*novies* rubricato “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, poi divenuto articolo 25-*decies* con il D.lgs. 121 del 2011, che ha corretto l’errore di numerazione. Si tratta del delitto di cui all’articolo 377-*bis* del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria).

Inoltre, la stessa legge ha modificato l’articolo 322-*bis* del codice penale (“*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri*”), richiamato dall’articolo 25, comma 4, del Decreto, aggiungendo alla fine del secondo comma, n.2, le seguenti parole “*ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria*”.

Reati ambientali

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (“*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle nevi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*undecies*, relativo ai reati ambientali. Successivamente, con legge 68 del 22 maggio 2015, l’articolo 25-*undecies* del Decreto è stato modificato, così come sono stati modificati i reati ambientali interessati ed introdotti nuovi delitti contro l’ambiente.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*duodecies*, relativo all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-*bis* (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi, alternative, in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* del codice penale.

Successivamente la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l’art. 30, comma 4) l’introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all’art. 25-*duodecies* prevedendo altresì la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina previsti all’articolo 12, commi 3, 3-*bis* 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Razzismo e xenofobia

La Legge 20 novembre 2017, n. 167, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea-Legge europea 2017, ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo l’articolo 25-*terdecies* il cui scopo è quello di contrastare talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Pertanto, sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente i delitti di cui all’articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, relativi alla propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Reati tributari

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l’art. 25-*quinqüesdecies* nel D.Lgs. 231/2001 prevedendo nuove fattispecie di reati presupposto della responsabilità degli enti. Tale articolo indica per quali reati tributari, tra quelli contenuti nel D.Lgs. 74/2000 relativo alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è prevista la responsabilità degli enti.

Si tratta dei seguenti reati:

-
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000)dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000)
 - delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1, comma 2bis D.Lgs. 74/2000)
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000)
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D.Lgs. 74/2000)
 - dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000)
 - omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000)
 - indebita compensazione (articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000)

1.3. L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione “apicale” l'Ente non risponde se dimostra:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (interno o esterno), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e di specifici requisiti di indipendenza e professionalità, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente e volontariamente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Per quanto riguarda invece i soggetti “sottoposti”, l'articolo 7 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

A *contrario*, in caso di mancata adozione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti efficaci dal giudice) l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa ed i soci, che possono subire quindi lesioni ai loro interessi patrimoniali, possono esercitare azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori per la mancata adozione o il mancato aggiornamento dello strumento esimente.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono, in particolare:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. L'attività di LABA – Libera Accademia delle Belle Arti

La Libera Accademia delle Belle Arti (d'ora in avanti anche LABA) è società operante in Italia, avente come finalità l'organizzazione e la gestione di istituti scolastici, corsi preparatori per esami e di aggiornamento culturale, corsi di qualifica post diploma, corsi universitari e parauniversitari, corsi di specializzazione universitari e post universitari, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale oltre all'esercizio di ogni e qualsiasi attività didattica in genere sotto l'osservanza delle norme di legge.

La società, da sempre attenta agli aspetti etici dell'impresa, ha deciso di dotarsi di un Modello di organizzazione e Gestione con lo scopo di ridurre i rischi connessi alla commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

2.2. Obiettivi perseguiti da LABA – Libera Accademia delle Belle Arti - a seguito dell'adozione del Modello

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente o che abbiano rapporti commerciali con lo stesso, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Si è provveduto a predisporre una mappatura delle attività svolte, individuando, in particolare, le cosiddette attività "a rischio", ovvero attività che, per loro natura, rientrano tra quelle da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Sulla base di ciascun reato presupposto è stata predisposta un'analisi dei rischi con evidenza dei presidi da attuare attraverso un sistema organico di procedure e di attività di controllo.

2.3. Funzione del Modello

Scopo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (in sigla "MOGC" o "Modello") è la costruzione di un sistema di controlli preventivi, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di realizzazione dei reati presupposto.

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- informare gli operatori in merito al rischio di incorrere in sanzioni, sia penali sia amministrative, nel caso in cui si verifichi un reato presupposto, nell'interesse e vantaggio dell'Ente stesso;
- informare che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dall'Ente in quanto (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui l'Ente intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire all'Ente, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- garantire la trasparenza del governo societario e l'immagine dell'Ente.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappa delle aree di attività “a rischio”, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la mappatura delle operazioni a rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la tracciabilità di tutti i processi decisionali ed attuativi;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l’istituzione di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazioni del Modello.

2.4. La struttura del Modello

Il MOGC di LABA è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale oltre che da documenti e procedure operative.

2.5. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

a) Adozione e Aggiornamento del Modello

Il MOGC è approvato dal Consiglio di Amministrazione, è rimesso a quest'ultimo il dovere di recepire le segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione di LABA l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere e l'approvazione delle misure necessarie per garantirne l'implementazione.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza dell'Ente il compito primario di esercitare la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte. A tal fine, LABA provvederà, in sede di predisposizione del *budget* annuale, a disporre una provvista finanziaria per l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato, ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Per i fini più sopra indicati, LABA istituisce un "Organismo di Vigilanza" regolato dalle seguenti disposizioni:

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

L'Organismo di Vigilanza è composto da uno ovvero da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione di LABA, scelti tra soggetti qualificati ed esperti che abbiano le caratteristiche illustrate in seguito.

I membri dell'Organismo dovranno possedere specifici requisiti di onorabilità.

In particolare:

- i professionisti esterni devono essere scelti tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali;
- i professionisti esterni non devono avere vincoli di parentela con gli esponenti o con i responsabili di LABA, né devono essere legati a quest'ultima, o a società facenti parte del medesimo gruppo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti significativi di natura professionale o patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di onorabilità, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per omessa o insufficiente vigilanza da parte degli stessi componenti.
- soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale con LABA che ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun componente dell'OdV rilascia, prima della nomina, unitamente al proprio *curriculum vitae*, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, resa ai sensi del DPR 445/00. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Organismo di Vigilanza se costituito in forma collegiale nomina, al proprio interno il Presidente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per almeno tre anni, salvo diversa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

L'Organismo di Vigilanza, nell'assolvimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'Organismo di Vigilanza stesso, attraverso la redazione di una apposita relazione, e fermo restando altresì che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente in ordine alla funzione ad esso conferita dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a disciplinare gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. 231 del 2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni organizzative;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale dell'Ente, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'attuazione del piano di formazione del Personale;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'attività di vigilanza segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

L'Organismo di Vigilanza, ove costituito in forma collegiale, esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, approvato all'unanimità dallo stesso Organismo.

3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza di LABA predisporrà su base annuale apposita relazione sull'attività svolta nel corso di ogni anno. Tale relazione dovrà essere inviata sia al Consiglio di Amministrazione, sia al Collegio dei Revisori.

L'ODV, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione ovvero al Collegio dei Revisori.

La relazione annuale dovrà contenere almeno quanto segue:

- criticità emerse sull'attuazione delle procedure previste dal MOGC
- il contenuto delle segnalazioni ricevute
- eventuali procedure disciplinari applicate dall'Ente
- considerazioni generali in merito all'applicazione e diffusione del MOGC.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello oltre all'analisi di situazione specifiche meritevoli di approfondimento.

Gli incontri che l'Organismo di Vigilanza effettuerà con i suddetti organi dovranno essere verbalizzati, a cura dell'Organismo di Vigilanza, che custodirà copia dei verbali.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente tutta la documentazione prevista nel presente Modello ed ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello, nelle aree di attività "a rischio".

4.2. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

La legge in parola mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno dell'ente. L'art. 2 della legge n. 179/2017 interviene sul D.Lgs. 231/2001, inserendo nell'art. 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni, nota come *whistleblowing*.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, il Modello dovrà prevedere le seguenti misure aggiuntive:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

In conformità alla normativa in esame, LABA sta adottando appositi canali per consentire la denuncia delle violazioni mediante l'attivazione di procedure che garantiscono la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia. All'uopo si rinvia a quanto adottato.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché le anomalie o le irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel MOGC;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute; l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.3. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati dell'Ente in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01.;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni organizzative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi relativi agli appalti affidati all'Ente a seguito di gare o a seguito di trattativa privata;
- dettagliata descrizione delle modalità di utilizzo di finanziamenti ovvero contributi pubblici;
- il sistema di deleghe e procure adottato dall'Ente ed ogni loro successiva modifica.

5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure, volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01. Sul punto si rinvia a quanto disciplinato nella parte speciale del presente Modello.

6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1. Formazione dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/01

LABA provvede ad attuare periodicamente specifico programma formativo indirizzato a tutti i soggetti apicali e subordinati ex art. 5 D.Lgs. n. 231/01 finalizzato all'efficace attuazione del MOGC.

6.2. Informativa a collaboratori e partner

Dovranno essere altresì fornite a soggetti esterni all'Ente (fornitori, collaboratori, consulenti, agenti e partner) indicazioni in merito all'adozione del MOGC.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dall'Ente in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare.

7.2. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal MOGC ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) di LABA costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente di LABA di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di

Modello di organizzazione gestione e controllo – parte generale

eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive di LABA, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal vigente CCNL applicabile. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, secondo le disposizioni previste dal vigente CCNL applicabile.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:
 - violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla LABA sia in forma scritta che verbale;
- 2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree “a rischio”, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.LGS. n. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del lavoratore;
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree “a rischio”, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di LABA di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca all'Ente grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello sia commessa da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Inoltre, potrà essere anche revocata la procura eventualmente conferita al dirigente stesso.

Anche nelle procedure disciplinari che riguardano i dirigenti deve essere necessariamente coinvolto, mediante apposita informativa, l'Organismo di Vigilanza.

7.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori di LABA, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica dell'amministratore interessato.

Nel caso di violazioni poste in essere da un amministratore che sia anche dipendente di LABA, sarà fatta in ogni caso salva l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari in base al rapporto di lavoro subordinato.

7.5. Misure nei confronti di collaboratori e partners

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai *partners* commerciali dell'Ente in contrasto con le prescrizioni contenute nel MOGC e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche, da parte dei responsabili di funzione:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Ente in aree di attività "a rischio";
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;

All'esito delle verifiche periodiche o trimestrali, dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.